

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1331 del 19/03/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 per l'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI Besenzone (PC) - DITTA CASA BIANCA soc. Agricola di BERGAMASCHI MASSIMO & figli s.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1362 del 19/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove MARZO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE (PC) - DITTA CASA BIANCA SOC. AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Considerato che:

- ✓lo sportello S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po ha trasmesso ad ARPAE – SAC di Piacenza, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n° 59/2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Casa Bianca soc. agr. di Bergamaschi *Massimo & figli s.s.* con nota acquisita al prot. Arpae n. 166924 del 29/10/2019;
- ✓con nota prot. n. 171468 del 07/11/2019 il Comune di Besenzone ha comunicato a questa Agenzia la riformulazione del proprio procedimento di PAS n. 1/2019 prot. n. 1758 del 06/06/2019;
- ✓con nota prot. n. 183302 del 28/11/2019 questo Servizio di Arpae ha comunicato al Comune di Besenzone e al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po di non poter avviare il procedimento di AUA fino all'archiviazione del procedimento di riesame e revoca dell'AIA in capo al gestore;

Preso atto di quanto emerso durante la seduta della conferenza di servizi tenutasi il giorno 05/12/2019 ed in particolare di quanto segue:

la Conferenza pertanto ha preso atto che "con la dismissione dei capannoni C1 e C2 l'installazione viene modificata nella definizione della sua capacità produttiva e, pertanto, in tale condizione, il numero di posti suini massimi allevabili è di 1964 capi. Valuta positivamente la richiesta di revoca dell'AIA considerata la riduzione della capacità produttiva da rendere effettiva mediante la dismissione dei capannoni C1 e C2 e la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti e dell'acqua. I membri della Conferenza all'unanimità concordano che il SAC di Arpae possa provvedere all'archiviazione dell'istanza di riesame con modifica, oggetto della presente conferenza di Servizi e alla revoca dell'A.I.A. in vigore, a seguito della comunicazione della definitiva chiusura dei capannoni C1 e C2 da parte del gestore, fatta salva la conclusione del procedimento di adozione dell'AUA".

Il SAC preso atto di quanto sopra provvederà ad avviare il procedimento dell'AUA per il rilascio della nuova autorizzazione che andrà a sostituire l'AIA".

Dato atto che il Servizio Territoriale di Arpae di Fiorenzuola d'Arda ha redatto il Rapporto relativo alla verifica della pre-relazione di riferimento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. int., titolo III - bis parte seconda, con nota del 27/05/2019 prot n. 82845, da cui si evince che nel documento consegnato "*l'azienda dichiara un superamento della soglia quantitativa stabilita dal DM 272/2014, per alcune sostanze ricadenti nella classe 2, costituite da gasolio per autotrazione, lubrificanti e fitofarmaci*" e che "*la Ditta ha ritenuto, che le misure di contenimento le modalità di conservazione ed impiego delle sostanze, sono tali da escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, e di essere pertanto esclusa, dalla necessità di presentazione della relazione di riferimento*" concludendo che "*Nel corso della verifica ispettiva programmata, effettuata da personale del Servizio Territoriale scrivente, in data 15 e 17/05/2019, non sono state rilevate difformità rispetto ai contenuti documentazione presentata, in particolare, è stato verificato che le sostanze sono stoccate in modo idoneo.*"

Viste:

✓la nota prot. n. 187528 del 05/12/2019 di indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/90 del Comune di Besenzone titolare della competenza per il Procedimento di PAS richiesto dalla ditta, convocata per il giorno 18/12/2019;

✓la nota prot. n. del 09/12/2019 con la quale il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa relativamente all'istanza di AUA;

Considerato che:

in data 18/12/2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Besenzone e che relativamente all'AUA i titoli ambientali richiesti sono i seguenti:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006,

Dato atto che attualmente:

- è già presente un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici dei suini, biomasse e sottoprodotti, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 90 KW elettrici, la cui ricetta di alimentazione è la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame suino aziendale): 7431 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio, farina di mais): 44 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (melasso di barbabietola 7,3 t/anno, crusca di frumento 346 t/anno): 353,3 t/a;
 - TOTALE: 7828,3 t/anno;
- Il digestato prodotto è classificato come agroindustriale, ai sensi del DM 25/2/2016 e Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la potenza termica del motore esistente è pari a 282 kWt, mentre quella del nuovo motore sarà pari a 782 kWt, conseguentemente entrambi gli impianti sono soggetti ad autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, in quanto risulta superata la soglia della lettera ff) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- viene dichiarato che il tenore di zolfo nel biogas è generalmente inferiore a 50-70 ppm nel punto di alimentazione del cogeneratore;
- la consistenza massima dell'allevamento bovino è pari a 1106 capi così suddivisi:
Bovine da latte: n. 550
Capi da rimonta: n. 491
Vitelli: n. 65
- la consistenza massima dell'allevamento suino è pari a 1964 capi così suddivisi:
suini > 30 kg: 1964
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento generano un carico di 6 A.E. e vengono trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.);
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale intubato afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca";

Considerato altresì che :

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici dei bovini e biomasse, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 300 KW elettrici, e delle opere connesse;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 15585 t/anno
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo sorgo, triticale insilato): 1581 t/anno;
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
ACQUE REFLUE DI MUNGITURA E METEORICHE: 4962 t/anno;
TOTALE: 22128 t/anno;
- Il digestato prodotto da entrambi i digestori verrà trattato in un unico impianto di separazione, avente un'efficienza di separazione stimata in circa 16 %; la frazione solida separata è conservata nella concimaia P1 posta sotto al separatore mentre la frazione chiarificata è stoccata nelle vasche aziendali (G, H, I, L, O). Sono comunque disponibili per la conservazione del digestato anche le vasche esistenti A, B, D;

Appurato che in relazione sulle valutazioni dell'impatto odorigeno dell'intera insediamento, il Servizio Territoriale di ARPAE in sede di conferenza di servizi ha ribadito che le valutazioni già espresse con proprio parere prot. 4871 del 12/05/2016 che in sostanza non venivano rilevati motivi ostativi alla cessazione del monitoraggio delle emissioni diffuse di tipo odorigeno, considerando che:

- le linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6, considerano i trattamenti anaerobici con recupero di biogas come tecnica MTD, tra l'altro per il controllo delle emissioni di odori sgradevoli e di gas serra;
- l'esito delle analisi alle emissioni odorogene eseguite nel corso dell'anno 2015 non hanno evidenziato fattori di criticità;
- le concentrazioni rilevate con un valore massimo riscontrato pari a 37 ouE/m³, sono decisamente inferiori al valore guida di 400 ouE/m³ indicato nella DGR 1495/2011. il Comune segnala la mancanza di segnalazioni relative a problematiche odorogene relative all'Azienda;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D. P. R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e alle risultanze della Conferenza dei Servizi giusto verbale del 18/12/2019, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, via Casa Bianca 36 loc. Mercore (che è anche sede legale) dalla Ditta CASA BIANCA DI BERGAMASCHI MASSIMO E C (C. FISC. 01695040335) richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 18/12/2019;

2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 COGENERATORE POTENZA 282 KWT (ESISTENTE)

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	150	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE 2 EMERGENZA VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE

EMISSIONE EM MULINO CEREALI

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E3 COGENERATORE POTENZA 782 KWT (IN PROGETTO)

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	150	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE EMERGENZA VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE

TORCIA

- Il combustibile alimentato ai cogeneratori (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- Deve essere effettuata una analisi almeno annuale della composizione del biogas, ricercando la quantità di metano, anidride carbonica e idrogeno solforato; il rispetto del contenuto massimo di 0,1% v/v stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per H₂S deve essere riportato sull'apposito registro degli autocontrolli alle emissioni;
- i camini di emissione di E1 ed E3, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espressi come Ctot**;
 - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- il ricorso a metodi differenti da quelli indicati ai precedenti punti c) e d) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpa (autorità competente al controllo);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di EM (mulino cereali) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione essendo la stessa munita di apposito filtro a maniche;
- i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore alle emissioni E1 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) i sistemi di abbattimento delle emissioni E1, EM ed E3 devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le relative operazioni di manutenzione devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- l) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- m) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- n) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- o) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- p) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- q) nel caso dei suini deve essere garantita una rimozione rapida e frequente delle deiezioni;
- r) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- s) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- t) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- u) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpa di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- v) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- w) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
- x) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare tre mesi;
- y) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi impianti ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- z) qualora il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- aa) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime dei nuovi impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'**emissione E3** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di stabilire per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale intubato denominato "Canale consortile Cà Bianca" le seguenti prescrizioni :

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

4. di stabilire per l'utilizzazione agronomica del digestato, le seguenti prescrizioni:

- a) i capannoni C1 e C2, precedentemente utilizzati per l'allevamento di suini, dovranno rimanere dismessi e deve essere garantita la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti e dell'acqua;
- b) al momento della messa in esercizio del nuovo impianto di digestione anaerobica degli effluenti, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- c) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- d) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 3/2017;
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n.3/2017;
- f) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici dei suini, biomasse e sottoprodotti, con produzione di energia da biogas, avente potenza di 90 kW elettrici è la seguente:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame suino aziendale): 7431 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio farina di mais): 44 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (melasso di barbabietola: 7,3 t/a, crusca di frumento 346t/a): 353,3 t/a;
 - TOTALE: 7828,3 t/anno;
- g) la ricetta di alimentazione impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici dei bovini e biomasse, con produzione di energia da biogas, avente potenza di 300 kW elettrici sarà la seguente:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 15585 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo sorgo, triticale insilato): 1581 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE DI MUNGITURA E METEORICHE: 4962 t/anno;
- h) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- i) con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 6, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

FA SALVO che:

- 1) resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e qui non espressamente richiamato;
- 2) deve essere rispettato quanto disposto dalla D.G.R. N.1495/11 e non espressamente sopra richiamato;
- 3) l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate/autorizzate dall'Autorità Competente;
- 4) è ammesso esclusivamente lo scarico di acque meteoriche provenienti dalle trincee di stoccaggio degli insilati, vuote e pulite;
- 5) l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- 6) i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

DA' ATTO che

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- l'adozione motivata di conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata che ha ad oggetto la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica, alimentato con biogas da digestione anaerobica, della potenza di 300 KWe, e delle relative opere connesse (realizzazione di elettrodotto a 15 Kv in cavo aereo ed interrato e nuova cabina di consegna), dovrà prevedere l'espressione della seguente prescrizione:
 - almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di realizzazione delle opere connesse, così come descritte al punto precedente, la ditta proponente è tenuta a presentare ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (indirizzo PEC aoopc@cert.arpa.emr.it) idonea Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 5 della L.R. 10/1993;
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda del Fiume Po sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013 e avrà durata 15 anni;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

Si rende noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.